

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento n. 35 del Consiglio, e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) del regolamento n. 40 del Consiglio, vengono così modificati:

- 1) in luogo di 0,62 unità di conto deve leggersi 0,5988 unità di conto

- 2) in luogo di 0,735 unità di conto deve leggersi 0,7100 unità di conto

- 3) in luogo di 0,7925 unità di conto deve leggersi 0,7646 unità di conto

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 21 giugno 1963.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**Eugène SCHAUS**

**REGOLAMENTO N. 56/63/CEE DEL CONSIGLIO**

**del 21 giugno 1963**

**relativo ad una deroga a talune disposizioni dei regolamenti n. 20, 21 e 22 del Consiglio**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup> e in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 13,

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(2)</sup> e in particolare l'articolo 10,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(3)</sup> e in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, seconda frase e l'articolo 10.

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, a norma delle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento n. 20 del Consiglio e dell'articolo 9 dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, i prelievi intracomunitari devono essere sottoposti nel modo seguente ad una riduzione annua a decorrere dal 1° luglio 1963:

— la parte dei prelievi che risulta dall'incidenza, sui costi di alimentazione, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio è ridotta in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali;

— l'altra parte dei prelievi è ridotta in sette anni e mezzo, in ragione di due quindicesimi all'anno;

Considerando che il Consiglio non è stato in grado di adottare prima del 21 giugno 1963 le misure che gli Stati membri debbono applicare per la campagna di commercializzazione

<sup>(1)</sup> *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

<sup>(2)</sup> *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 953/62.

<sup>(3)</sup> *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 959/62.

dei cereali 1963/1964 nel settore dei prezzi dei cereali; che non è più possibile tener conto, prima del 1° luglio 1963 per il calcolo dell'ammontare dei prelievi intracomunitari, della variazione dei prezzi dei cereali da foraggio risultante da queste misure;

Considerando che è perciò necessario ricorrere a misure di deroga per la riduzione dei prelievi intracomunitari di cui all'articolo 12 del regolamento n. 20 del Consiglio ed all'articolo 9 dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio; che è opportuno dare inizio a tale riduzione soltanto a decorrere dal 1° agosto 1963;

Considerando che, a norma delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, il terzo elemento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi deve essere portato, per l'anno successivo al primo anno di applicazione del regime dei prelievi, al 3% del prezzo limite medio dell'anno precedente;

Considerando che l'aumento del terzo elemento del prelievo nei confronti dei paesi terzi ha lo scopo di compensare la diminuzione del secondo elemento dei prelievi intracomunitari, che è un componente dei prelievi nei confronti dei paesi terzi; che tale elemento sarà diminuito soltanto a decorrere dal 1° agosto 1963 e che è necessario, in deroga all'articolo 5 del regolamento n. 20 del Consiglio ed all'articolo 4 dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, mantenere invariato fino a tale data il terzo elemento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi;

Considerando che, a norma delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 20 del Consiglio e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, l'elemento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi, corrispondente alla differenza tra i costi del foraggio nella Comunità e sul mercato mondiale, deve essere stabilito in precedenza, per un periodo di tre mesi, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio; che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi avrebbe dovuto essere nuovamente fissato al 1° luglio 1963; che tuttavia, poichè la modifica degli altri suddetti elementi del prelievo nei confronti dei paesi terzi avrebbe richiesto una nuova fissazione di questo prelievo già dal 1° agosto 1963; che sembra quindi opportuno, derogando alle norme suddette, mantenere invariato sino a tale data

l'ammontare dei prelievi fissato per il secondo trimestre 1963;

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi fissato per il secondo trimestre 1963 è mantenuto sino al 1° agosto 1963 e che è perciò necessario, in deroga agli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 del Consiglio ed all'articolo 6 dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, mantenere invariati sino a tale epoca anche i prezzi limite stabiliti per il secondo trimestre 1963,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

#### *Articolo 1*

1. La riduzione dei prelievi intracomunitari prevista nell'articolo 12 del regolamento n. 20 del Consiglio e nell'articolo 9 dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio è effettuata il 1° agosto 1963.

2. L'aumento del terzo elemento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi, previsto nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 20 del Consiglio e nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio è effettuato il 1° agosto 1963.

3. La modificazione dell'elemento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi corrispondente alla differenza tra i costi del foraggio nella Comunità e sul mercato mondiale per il terzo trimestre 1963, prevista nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio e nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, non viene effettuata per il mese di luglio 1963.

4. La modificazione dei prezzi limite per il terzo trimestre del 1963, previsti negli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 del Consiglio e nell'articolo 6 dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, non viene effettuata per il mese di luglio 1963.

#### *Articolo 2*

L'ammontare dei prelievi, fissato a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 4,

paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento n. 20 del Consiglio, nonché a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 22 del Consiglio e valido il 30 giugno 1963 è applicabile sino al 31 luglio 1963.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles addì 21 giugno 1963.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**Eugène SCHAUS**

---